



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente "Misure urgenti in materia di disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego)".

Testo ddl

Art. 1

Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 20/2005

1. Dopo l'articolo 1 della l.r. 20/2005 è inserito il seguente:

"Art. 1 bis

Funzioni e compiti della Regione in materia di servizi e politiche per il lavoro

1. Allo scopo di garantire l'erogazione di servizi per l'impiego e politiche per il lavoro omogenei su tutto il territorio regionale, le funzioni e i compiti individuati dalla presente legge sono esercitati dalla Regione".

Art. 2

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 20/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego) le parole "e dalle province" sono soppresse.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 20/2005 è sostituito dal seguente:

"2. Il soggetto istituzionale, attore necessario del sistema dei servizi pubblici per il lavoro, è l'Agenzia regionale per il lavoro".

3. Alla lettera a) del comma 6, dell'articolo 4 della l.r. 20/2005 le parole "e le province" sono soppresse.

Art. 3

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 20/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 20/2005 le parole "dalle province e" sono soppresse.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 4

Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2005

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 20/2005 le parole ", su proposta delle amministrazioni provinciali," sono soppresse.
2. Alla lettera h) del comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 20/2005 le parole ", da parte delle province," sono soppresse.

Art. 5

Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2005

1. La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 è sostituita dalla seguente: "Commissione territoriale per i servizi e le politiche del lavoro presso i Centri dei servizi per il lavoro".
2. Al comma 1, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 le parole "Ciascuna provincia provvede all'istituzione della Commissione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "Presso ciascun Centro dei servizi per il lavoro è istituita la Commissione territoriale" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
3. Il comma 2, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 è sostituito dal seguente: "la Commissione adotta il Piano territoriale per i servizi e le politiche del lavoro, di cui all'articolo 10".
4. All'alinea del comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
5. Alla lettera a), del comma 3, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 le parole "dal presidente della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore del Centro dei servizi per il lavoro".
6. Alla lettera b), del comma 3, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
7. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
8. Alla lettera f), del comma 3, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 le parole "dal consigliere di parità provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "da un delegato del consigliere regionale di parità".
9. Nel primo periodo del comma 4 dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 le parole "dalla provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro".
10. Il secondo periodo del comma 4, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 è sostituito dal seguente: "Alle riunioni della Commissione può partecipare il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro".
11. Al comma 5, dell'articolo 8 della l.r. 20/2005 le parole "Il presidente della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore del Centro dei servizi per il lavoro".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 6

Modifiche all'articolo 9 della l.r. 20/2005

1. La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 è sostituita dalla seguente: "Commissione territoriale per il collocamento mirato presso i Centri dei servizi per il lavoro".
2. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 le parole "Il presidente della provincia istituisce" sono sostituite dalle seguenti: "Presso ciascun Centro dei servizi per il lavoro è istituita" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
3. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 le parole "dal presidente della provincia" sono sostituite dalle seguenti: "dal direttore del Centro dei servizi per il lavoro".
4. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
5. Alla lettera c), del comma 2, dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
6. Alla lettera e), del comma 2, dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 le parole "del capoluogo" sono sostituite dalle seguenti: "territorialmente più vicina".
7. Alla lettera a), del comma 6, dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 le parole "all'amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "al centro dei servizi per il lavoro".
8. Al comma 8 dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Il direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro".
9. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 20/2005 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione".

Art. 7

Modifiche all'articolo 10 della l.r. 20/2005

1. La rubrica dell'articolo 10 della l.r. 20/2005 è sostituita dalla seguente: "Piano territoriale per i servizi e le politiche del lavoro".
2. Al comma 1, dell'articolo 10, della l.r. 20/2005 le parole "La provincia" sono sostituite dalle seguenti: "La commissione di cui all' articolo 8" e la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".
3. Al comma 2, dell'articolo 10, della l.r. 20/2005 la parola "provinciale" è sostituita dalla seguente: "territoriale".



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 8

Modifiche all'articolo 11 della l.r. 20/2005

1. Alla lettera b) del comma 6, dell'articolo 11 della l.r. 20/2005 la parola "sei" è sostituita dalla seguente "quattro".
2. Alla lettera c) del comma 6, dell'articolo 11 della l.r. 20/2005 la parola "sei" è sostituita dalla seguente "quattro".
3. La lettera g) del comma 6, dell'articolo 11 della l.r. 20/2005 è abrogata.

Art. 9

Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2005

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 20/2005 le parole ", dai piani provinciali" sono sostituite dalle parole ", dai piani territoriali".
2. Alla lettera a) del comma 7, dell'articolo 13 della l.r. 20/2005 le parole "gestiti dalle province" sono soppresse.
3. Alla lettera a) del comma 9, dell'articolo 13 della l.r. 20/2005 le parole ", su proposta delle province," sono soppresse.

Art. 10

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 20/2005

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/2005 è sostituito dal seguente:
"1. I Centri dei servizi per il lavoro, istituiti dalle province, costituiscono servizi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro, al fine di assicurare l'integrazione dei servizi secondo la programmazione regionale."
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/2005 le parole "alle province" sono sostituite dalle seguenti: "all'Agenzia regionale per il lavoro".
3. Nell'alinnea del comma 4 dell'articolo 14 della l.r. 20/2005 le parole " Le province"sono sostituite dalle seguenti: "L'Agenzia regionale per il lavoro".
4. La lettera h) del comma 4 dell'art. 14 della l.r. 20/2005 è abrogata.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 11

Inserimento dell'articolo 14 bis nella l.r. 20/2005

1. Dopo l'articolo 14 della l.r. 20/2005 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis

Personale dei Centri dei servizi per il lavoro

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, i Centri dei servizi per il lavoro di cui all'articolo 14 dispongono:

a) del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasferito alle province ai sensi dell'articolo 7 del Decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 180 (Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna recante delega di funzioni amministrative alla Regione in materia di lavoro e servizi all'impiego) ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) del personale di ruolo delle province effettivamente impiegato, in via esclusiva, nel sistema dei servizi e delle politiche attive del lavoro, dai sei mesi antecedenti la data dell'8 aprile 2014 – di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni) e continuativamente fino alla data di entrata in vigore della presente legge, con esclusione del personale appartenente al ruolo dirigenziale;

c) del personale, già impiegato a valere sulle misure 3.1, 3.4 e 3.10 del P.O.R. Sardegna 2000/2006, già assunto dall'Agenzia regionale per il lavoro con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con scadenza nei mesi di agosto e settembre 2016, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna- Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013) ed attualmente in servizio, presso l'Agenzia regionale per il lavoro, in forza dell'articolo 1 della legge regionale 23 settembre 2014 n. 17 (Misure urgenti per il funzionamento dei Centri servizi per il lavoro, dei Centri servizi inserimento lavorativo e delle Agenzie di sviluppo locale).

2. Contestualmente all'entrata in vigore della presente legge cessa il comando a favore delle province, delle unioni dei comuni e dei comuni, disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, nei confronti del personale di cui alla lettera c), del comma 1.

3. Il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1 è trasferito all'Agenzia regionale per il lavoro ed è inserito nella relativa dotazione organica.

4. A seguito del trasferimento alla Regione delle funzioni e dei compiti in materia di servizi e politiche del lavoro disposto ai sensi dell'articolo 1 e del trasferimento del personale di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la dotazione organica dell'Agenzia è quantificata in ottocento unità.

5. Al fine di dare attuazione al presente articolo, la Giunta regionale ridetermina la dotazione organica dell'Agenzia regionale per il lavoro. Alla copertura dei posti vacanti si provvederà mediante l'indizione di pubblici concorsi.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Art. 12

Modifiche all'articolo 15 della l.r. 20/2005

1. Al comma 2, dell'articolo 15 della l.r. 20/2005 le parole "e delle province" e "alle province e" sono soppresse.
2. Dopo il comma 3, dell'articolo 15 della l.r. 20/2005 è inserito il seguente:
"3 bis. Competono all'Agenzia regionale per il lavoro le funzioni amministrative, operative e gestionali in materia di lavoro, nonché l'erogazione dei servizi per il lavoro e dei servizi connessi alle funzioni e ai compiti conferiti alla Regione dalla presente legge."
3. Al comma 5 dell'articolo 15 della l.r. 20/2005 le parole "nel quadro della concertazione con la Commissione provinciale di cui all'articolo 11" sono soppresse.

Art. 13

Inserimento dell'articolo 15 bis nella l.r. 20/2005

1. Dopo l'articolo 15 della l.r. 20/2005 è inserito il seguente:

"Art. 15 bis

Articolazione organizzativa dell'Agenzia regionale per il lavoro

1. L'Agenzia regionale per il lavoro è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in servizi territoriali, denominati "Centri dei servizi per il lavoro".
2. L'articolazione organizzativa dei servizi territoriali dell'Agenzia regionale per il lavoro è definita con deliberazione della Giunta regionale.
3. I servizi territoriali dell' Agenzia regionale per il lavoro possono essere ubicati anche presso le sedi dei Centri regionali di formazione professionale.
4. L'Agenzia regionale per il lavoro adegua la propria dotazione organica in base ai fabbisogni lavorativi derivanti dalla costituzione delle strutture periferiche di cui al comma 1."

Art. 14

Modifiche agli articoli 23, 24, 26, 29, 32, 38, 39, 44 e 46 della l.r. 20/2005

1. Al comma 1, dell'articolo 23 della l.r. 20/2005 le parole "con le amministrazioni provinciali e con i Centri dei servizi per il lavoro" sono soppresse.
2. Al comma 2, dell'articolo 23 della l.r. 20/2005 le parole "Il Sistema informativo del lavoro regionale è parte integrante del sistema informativo regionale a supporto dell'attività dei centri provinciali per il lavoro, delle province e della Regione in materia di mercato del lavoro." sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

soppresse.

3. Alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 24 della l.r. 20/2005 le parole ", in collaborazione con i referenti locali del Sistema informativo lavoro (SIL), come individuati dalle amministrazioni provinciali," sono soppresse.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 20/2005 le parole ", in collaborazione con le amministrazioni provinciali," sono soppresse".

5. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 20/2005 le parole "le amministrazioni provinciali ed" sono soppresse.

6. Al comma 2 dell'art. 26 della l.r. 20/2005 le parole "si coordina con le amministrazioni provinciali che organizzano, al proprio interno, specifiche banche dati al fine di facilitare l'attività dell'Osservatorio stesso, e" sono soppresse

7. Al comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 20/2005 le parole "alle province" sono soppresse.

8. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 20/2005 è soppresso.

9. Al comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 20/2005 le parole "sentite le province, in una apposita conferenza indetta dalla Regione" sono soppresse.

10. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 20/2005 le parole ", secondo le modalità previste nei piani presentati dalle province" sono soppresse.

11. Al comma 1 dell'articolo 38 della l.r. 20/2005 le parole "sentite le province e" sono soppresse.

12. Al comma 6 dell'articolo 39 della l.r. 20/2005 le parole "e le province" sono soppresse e la parola "concedono" è sostituita dalla seguente: "concede".

13. Al comma 2 dell'articolo 44 della l.r. 20/2005 le parole "e le province" sono soppresse.

Art. 15

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 20/2005:

- a) l'articolo 6;
- b) i commi da 2 bis a 2 quinquies dell'articolo 15;
- c) il comma 2 dell'articolo 36;
- d) il comma 4 dell'articolo 39.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Art. 16

Norma finanziaria

1. L'amministrazione regionale attua presente legge senza far derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale mediante l'impiego delle risorse già destinate agli interventi di cui alle leggi regionali 5 dicembre 2005, n. 20 e 26 luglio 2013, n. 17 e s.m.i., iscritte, rispettivamente, in conto delle UU.PP.BB. S02.03.006 e S06.06.004 del bilancio della Regione per gli anni 2015-2017 e su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.